



Comune di Villadeati

# Regolamento Comunale di Polizia Rurale

## SOMMARIO

### CAPO I

#### **GENERALITA'**.....

ART. 1 – Oggetto del regolamento.....

ART. 2 – Ambiti di applicazione .....

ART. 3 – Organi di Polizia Rurale e strumenti operativi.....

ART. 4 - Provvedimenti di polizia rurale.....

#### **CAPO II... LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE.....**

ART. 5 – Difesa contro i parassiti e le malattie delle piante.....

ART. 6 – Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante.....

#### **CAPO III... COSTRUZIONI RURALI.....**

ART. 7 – Aspetti Urbanistici.....

ART. 8 – Igiene negli insediamenti rurali.....

#### **CAPO IV... GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE.....**

ART. 9 – Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contèrmini.....

ART. 10 – Il libero deflusso delle acque .....

ART. 11 – Distanze per fossi e canali .....

ART. 12 – Prelievo di acque correnti e da pozzi .....

ART. 13 – Irrigazione .....

#### **CAPO V... ALBERI RADICI E RAMI PROTESI.....**

ART. 14 – Alberi e siepi .....

ART. 15 – Rami protesi e radici, divieti .....

#### **CAPO VI ... IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE.....**

ART. 16 – Stalle .....

ART. 17 – Lotta alle malattie infettive negli allevamenti .....

ART. 18 – Detenzione di animali .....

#### **CAPO VII ... ATTIVITA' APISTICA.....**

ART. 19 – Norme di sicurezza.....

ART. 20 – Censimento del patrimonio apistico regionale.....

ART. 21 – Denuncia malattie.....

ART. 22 – Tutela delle api da sostane tossiche.....

ART. 23 – Adempimenti per i nomadisti piemontesi.....

ART. 24 – Identificazione degli apicoltori nomadi provenienti da altre Regioni.....

<b>CAPO VIII ... ESERCIZIO DEL PASCOLO, CACCIA E PESCA.....</b>	
ART. 25 – Pascolo degli animali.....	
ART. 26 – Animali liberi.....	
ART. 27 – Esercizio di caccia e pesca.....	
<b>CAPO IX... RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA.....</b>	
ART. 28 – Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano.....	
<b>CAPO X... TUTELA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO AGRARIO.....</b>	
ART. 29 – Tutela del paesaggio.....	
ART. 30 – Tutela della flora.....	
ART. 31 – Rinvenimenti.....	
ART. 32 – Dei prodotti del pascolo e del bosco.....	
ART. 33 – Del campeggio.....	
ART. 34 – Della circolazione dei veicoli motorizzati.....	
<b>CAPO XI... NORME FINALI.....</b>	
ART. 35 – Disposizioni in materia di sanzioni.....	
ART. 36 – Diffusione del regolamento.....	
ART. 37 – Abrogazioni.....	
ART. 38 – Entrata in vigore.....	

## **CAPO I**

### **GENERALITA'**

#### **ART. 1 - Oggetto del regolamento**

Il regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare ,sul territorio di competenza, nel rispetto della sicurezza, della salute, dell' igiene dei cittadini e dell' ambiente:

- la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione nonché dalle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse dell'attività agraria;
- il rispetto e la tutela dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e la manutenzione di tutte le opere che ne costituiscono la struttura come i manufatti, i fossi, i rii e le altre opere di drenaggio a difesa del territorio;
- il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e dei manufatti ad essi annessi di uso pubblico.

#### **ART. 2 – Ambiti di applicazione**

Le presenti norme disciplinano le funzioni di Polizia Rurale e si applicano nelle zone rurali del territorio comunale o comunque destinate a usi agricoli.

#### **ART. 3 – Organi di Polizia Rurale e strumenti operativi**

L' attività di Polizia Rurale è svolta alle dirette dipendenze del Sindaco dal personale del Comune addetto alla custodia, alla vigilanza e alla conservazione del patrimonio Comunale, con l' apporto, per ambiti di competenza, dell' A.R.P.A., della A.S.L., delle Società fornitrici di Servizi, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco, dell' Ufficio Tecnico Comunale e da qualsiasi altro Ente Pubblico competente nonché dalle forze di polizia dello Stato.

## ART. 4 - Provvedimenti di polizia rurale

Il Sindaco o i Funzionari comunali possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, in forza delle competenze loro attribuite dalle leggi, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni e al ripristino dello stato dei luoghi.

Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

## CAPO II

### LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE

#### ART. 5 – Difesa contro i parassiti e le malattie delle piante

I proprietari pubblici e privati di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi, o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle norme riguardanti:

a) Lotta obbligatoria, prevista per legge, contro:

a. Avversità segnalate in Piemonte

- **Cancro colorato del platano** (*Ceratocystis fimbriata* Ell. et Halsted f. sp. *platani* Walter), in applicazione del D.M. 17 aprile 1998 (modifica del precedente D.M. 412/1987)
- **Cinipide del castagno** (*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu), lotta istituita per Decreto del Ministero delle politiche agricole 30 ottobre 2007, alimentari e forestali in recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE, recepita a livello regionale con la determinazione dirigenziale n. 181 del 11 dicembre 2007.
- **Colpo di fuoco batterico** (*Erwinia amylovora*), istituita per Decreto Ministeriale 10 settembre 1999, n. 356
- **Diabrotica del mais** (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte), in applicazione del decreto ministeriale del 23 febbraio 2000, modificato con DM del 21 agosto 2001
- **Flavescenza dorata della vite** (vettore: *Scaphoideus titanus* Ball.), in osservanza del D.M. n. 32442 del 31 maggio 2000.

- **Nematodi a cisti della patata** (*Globodera rostochiensis* e *Globodera pallida*), come previsto dal D.M. 18 maggio 1971.
  - **Processionaria del pino** (*Traumatocampa pityocampa* Denis & Schiffermuller), in applicazione del D.M. 30 ottobre 2007
  - **Sindrome da *Phytophthora ramorum***, in osservanza della Decisione della Commissione europea 2002/757/CE e come stabilito dal D.M. 28 novembre 2002.
  - **Vaiolatura delle drupacee** (PPV – Plum pox potyvirus - Virus Sharka), in applicazione del D.M. 28 luglio 2009, integrato con D.D. 12 marzo 2010 n. 250
- b. Lotte obbligatorie contro avversità non segnalate in Piemonte
- **Cerambicide asiatico** (*Anoplophora chinensis* Thomson)
  - **Marciume anulare della patata** (*Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* Davis et al.)
  - **Marciume bruno della patata** (*Ralstonia solanacearum*)
  - **Rogna nera della patata** (*Synchytrium endobioticum* Schilb.)

b) Lotta consigliata, anche se non obbligatoria per legge, contro:

- Il bruco americano (*Hyphantria cunea* Drury);
- Il cancro del cipresso (*Seiridium cardinale* Wag.);
- La grafiosi dell' olmo (*Ophiostoma ulmi* sin. *Ceratocystis ulmi*).

c) Organismi da quarantena, ritenuti particolarmente pericolosi per i danni che possono arrecare all'agricoltura o all'ambiente, relativamente ancora poco diffuse o non presenti nella Comunità Europea e per questo motivo oggetto di particolare attenzione.

Questi organismi sono riportati nella direttiva 2002/89/CE attuata con D.Lgs. n.214 del 19 agosto 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:

- Antracnosi della fragola (*Colletotrichum acutatum* Simmonds)
- Avvizzimento dei fiori di camelia (*Ciborinia camelliae* Kohn)
- Cancro batterico del pomodoro (*Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*)
- Cancro batterico o maculatura batterica delle drupacee (*Xanthomonas campestris* pv. *pruni*)
- Cancro della corteccia del castagno (*Chryphonectria parasitica*)
- Maculatura angolare della fragola (*Xanthomonas fragariae*)
- Maculatura batterica del pomodoro (*Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria*)
- Nematode del pino (*Brusaphelenchus xylophilus*)

- Nematode del riso (*Aphelenchoides besseyi*)
  - Peronospora del girasole (*Plasmopara halstedii*)
- d) L'elenco delle lotte obbligatorie, consigliate e degli organismi da quarantena segnalati per la Regione Piemonte verrà periodicamente aggiornato e posto ad integrazione del presente regolamento.
- e) In particolare, in caso di comparsa di crittogame, insetti o altri animali nocivi all' agricoltura il Comune, d' intesa con la Provincia e l' osservatorio fitopatologico competente, impartisce disposizioni ai proprietari dei fondi, ai conduttori ed a chiunque altro interessato, al fine di sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni;
- f) Fatto salvo quanto disposto dalla predetta legge e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 e con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori ed a chiunque interessato, di denunciare al Comune, alla Regione e all' osservatorio fitopatologico la comparsa di parassiti o di malattie pericolose;
- g) In tal caso le piante o le parti interessate all' infestazione non potranno essere trasportate altrove senza certificato di immunità rilasciato dall' osservatorio fitopatologico competente.

## ART. 6 – Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante

La prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante, richiedono il rispetto delle seguenti norme:

### a) Vendita di piante e sementi

I titolari di licenza o altro titolo autorizzativo potranno trasferire e vendere, sul territorio comunale, solo piante e sementi esenti da malattie considerate gravi e facilmente diffondibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere in possesso del certificato di idoneità igienica.

### b) Trattamenti fito-sanitari

Come definito dal D.P.R. n. 290/01 tutti i preparati atti alla protezione dei vegetali sono definiti "prodotti fitosanitari"

L'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari (anticrittogamici, diserbanti, fitoregolatori, fisiofarmaci, repellenti e biotecnologici) è consentito solamente a personale competente in possesso della relativa autorizzazione ("patentino fitosanitario"), ad eccezione dei prodotti recanti la denominazione P.P.O. (Prodotti Fitosanitari per Piante



Ornamentali) che secondo l'art.28 del sopracitato Decreto rimangono di libera vendita.

L'autorizzazione all'acquisto ed all'utilizzo dei Prodotti Fitosanitari è rilasciata ai cittadini maggiorenni che:

- Abbiano frequentato un corso di aggiornamento della durata minima di ore 20 complessive e sostenuto un esame di fronte ad un'apposita commissione.
- Siano in possesso del diploma di Agrotecnico o di Perito Agrario, ovvero del diploma di laurea in Scienze Agrarie, Scienze della Produzione Animale.

L'autorizzazione è rilasciata dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, dietro presentazione di apposita domanda e deve essere rinnovata ogni 5 anni.

Il titolare dell'autorizzazione è sempre e comunque responsabile dell'acquisto e dell'uso dei prodotti fitosanitari dal momento della presa in consegna del prodotto, quindi del trasporto, così come di una conservazione non idonea o di un utilizzo scorretto.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a chiedere, al momento dell'acquisto del prodotto, la scheda di sicurezza aggiornata dello stesso (D.Lgs. 65/2003).

È assolutamente vietato cedere a terzi prodotti fitosanitari classificati come MOLTO TOSSICI, TOSSICI e NOCIVI.

Prima dell'utilizzo è necessario che l'operatore legga attentamente l'etichetta attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni riportate.

Durante le fasi di trattamento (preparazione e distribuzione), oltre a tutte le norme di sicurezza, occorre prestare attenzione a:

- Dosare bene il prodotto secondo le indicazioni riportate in etichetta.
- Calcolare il quantitativo di miscela da utilizzare affinché non rimanga del prodotto inutilizzato.
- Non trattare durante il periodo della fioritura con prodotti insetticidi o comunque dichiarati in etichetta tossici per le api e per i pronubi in genere.
- Non trattare nelle aree di rispetto (entro un raggio di 200 metri) relative ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano.
- Rispettare le distanze dai corpi idrici prescritte in etichetta.
- Controllare il più possibile la deriva della nube irrorante, in particolare per trattamenti in prossimità delle abitazioni, delle strade e delle aree frequentate dalla popolazione.

Alla fine di ogni trattamento eventuali residui della miscela dovranno essere raccolti e riutilizzati sulla stessa coltura, così come le acque di lavaggio delle botti, è fatto divieto assoluto di scarico delle acque



di lavaggio e dei residui di trattamento nel sistema fognario, nei corpi idrici naturali e nell'ambiente in generale.

I prodotti di scarto (prodotti fitosanitari scaduti ed i contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari non accuratamente lavati) sono considerati rifiuti speciali pericolosi e pertanto devono essere smaltiti secondo le procedure previste per legge.

### **CAPO III**

## **COSTRUZIONI RURALI**

### **ART. 7 – Aspetti urbanistici**

Le procedure per la costruzione, l' ampliamento o la ristrutturazione di abitazioni rurali, annessi rustici e modifiche del suolo in Zona definita Agricola dal Piano Regolatore Generale, sono definite dalle Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale o altro provvedimento o atto, equiparato per legge.

### **ART. 8 – igiene negli insediamenti rurali**

Gli insediamenti Rurali sono soggetti al rispetto delle seguenti norme:

- a) Le abitazioni rurali possono accumulare i rifiuti solidi-urbani umidi in platee o concimaie purché sottoposti a tecniche di accumulo atte a favorire la formazione di composto a ammendante organico, evitando la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti o animali molesti e la perdita di percolato, rispettando, comunque, le norme igienico-sanitarie vigenti.
- b) Qualora l' abitazione rurale o azienda agricola non sia servita da fognatura pubblica ne sia tenuta all' allacciamento alla stessa, le acque nere o le acque di lavorazione dei prodotti agricoli, si devono gestire tramite l' installazione di adeguati sistemi di trattamento prima di essere allontanate per subirrigazione, oppure, in mancanza di tali trattamenti, le acque devono essere convogliate in una vasca di stoccaggio a tenuta e successivamente avviate allo smaltimento tramite ditte specializzate.

E' assolutamente vietato lo spargimento delle acque bianche e nere, anche se parzialmente depurate, su corpi idrici superficiali; ciò sarà possibile solo quando le acque rispettino i limiti previsti dalle normative vigenti.

- c) Per i rifiuti speciali quali i contenitori vuoti di pesticidi, antiparassitari, diserbanti, ecc., l' Azienda dovrà rigorosamente provvedere al loro smaltimento secondo le normative vigenti in materia.
- d) E' fatto divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti al suolo, nonché lo scarico e l' immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee e nel suolo.
- e) E' proibito innaffiare per aspersione gli ortaggi e le altre colture con pozzo nero, con colaticcio, con acque luride od inquinate.

## **CAPO IV**

### **GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE**

#### **ART. 9 – Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini.**

I fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per il convogliamento dell' acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d' acqua, in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.

Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.

Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico o inquinante (concimaie, paddok di stalle esterne, silos per foraggi a trincea o a platea, aree di lavaggio dei carri botte o delle macchine per i trattamenti antiparassitari, ecc.) e a contatto con le acque piovane, con produzione di reflui, devono essere dotate di vasche di raccolta e stoccaggio per la maturazione dei liquami e successivo smaltimento, su suolo agricolo o in strutture di trattamento, a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche dei reflui e delle modalità di utilizzo da parte dell' azienda agricola.

## ART. 10 – Il libero deflusso delle acque

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere. Al proprietario del fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno a fondi contemini e alle strade di uso pubblico o privato.

Per i fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti mantenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali provocando un restringimento della sezione di deflusso.

Non sono consentiti accessi carrai senza tombinatura e non muniti di griglia idonea per la raccolta delle acque di scolo.

Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.

In casi diversi l'Amministrazione riterrà, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni, a qualsiasi titolo, sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc..

Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica l'Amministrazione provvede ad individuare tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque.

Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.

E' vietato, inoltre, qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità all'uso a cui sono stati destinati gli argini, i

loro accessori e manufatti. Parimenti è vietato degradare o danneggiare le infrastrutture di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.

### ART. 11 – Distanza per fossi e canali

Per lo scavo di fossi privati, si deve osservare una distanza dal confine uguale alla profondità del fosso.

Tale distanza non viene osservata qualora il fosso sia aperto con il consenso di ambedue i confinanti.

### ART. 12 – Prelievo di acque correnti e da pozzi

I prelievi di acque correnti per uso irriguo, di abbeveraggio o di altri casi devono essere soggetti ad autorizzazione e comunque limitati a periodi legati ad esigenze specifiche.

Lo scavo di pozzi è concesso, previa richiesta di autorizzazione agli enti competenti.

### ART. 13 – Irrigazione

Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua irrigua non determini spreco e non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.

Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.

È comunque fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o di uso pubblico.

Qualora circostanze eccezionali determinino periodi di carenza idrica, il Comune può ordinare la soppressione o la limitazione dell'attività di irrigazione.

## **CAPO V**

### **ALBERI RADICI E RAMI PROTESI**

#### **ART. 14 – Alberi e siepi.**

Il Presente regolamento stabilisce la distanza di piantagione degli alberi, tenuto conto della giacitura dei terreni, della vocazione produttiva dei suoli e del contesto ambientale e paesaggistico ed in concordanza con le finalità e le disposizioni dei successivi articoli 29 e 30.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio comunale, sentita la commissione consultiva dell'agricoltura, definisce la zonazione del territorio comunale.

Ai sensi dell' art. 892 del Codice civile e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16,17,18 e 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 286, i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le distanze nella posa delle piantagioni indicate nella tabella A allegata al presente regolamento che costituisce parte integrante dello stesso.

Le distanze sono misurate tra la linea di confine e la base del tronco dell'albero nel momento della messa a dimora.

Le distanze sono da osservare anche in caso di interposizione di strade.

Non sono osservate qualora esista un muro divisorio a condizione che l'altezza delle piante non superi quella del stesso muro.

Fatto salvo diverse disposizioni normative i beni demaniali osservano le prescrizioni del presente articolo.

In caso di terreno incolto che confini con altro coltivato, il proprietario deve garantire una fascia di rispetto dal confine larga 5 metri, eliminando tutte le specie arboree cresciute anche spontaneamente, per quelle di alto fusto valgono le disposizioni di cui alla lettera a) dell'Allegato A.

E' consentito l'abbattimento di piante tartufigene soltanto nel caso di tagli fitosanitari e a condizione che il proprietario o il possessore delle piante presenti un adeguato piano di reimpianto.

#### **ART. 15 – Rami protesi e radici, divieti**

I proprietari di alberi e siepi a confine di strade, sono obbligati alla loro cura in modo da non restringere o danneggiare la sede stradale e tagliare i rami che

si protendono oltre il confine stradale (come definito dal Codice della strada) nascondendo la segnaletica o compromettendo la visuale.

L'obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio.

Qualora per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie, foglie e frutti di fondi privati, vengono a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I proprietari di alberi e siepi a confine di canali sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio onde evitare la caduta degli stessi nei canali.

Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico e di viabilità lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti in materia di tutela ambientale.

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami e ramaglie, dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.

È vietato tagliare alberi di alto fusto, nei boschi soggetti a vincolo forestale senza l'autorizzazione della guardia forestale.

## **CAPO VI**

### **IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE**

#### **ART. 16 – Stalle**

I proprietari di stalle sono tenuti al rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, sia statale che regionale.

In particolare dovranno essere rispettati i "normali livelli di tollerabilità" riguardo:

- Rumori non fissi e riproducibili;
- Odori ed emissioni olfattive moleste;
- Eliminazione della proliferazione di insetti molesti con le necessarie disinfestazioni.



A seconda della tipologia e dimensione, l' allevamento dovrà essere dotato di concimaia e vasche di stoccaggio dei liquami.

Oltre allo stoccaggio dei liquami, il titolare dell' allevamento è tenuto a segnalare alle autorità competenti le modalità d' uso degli stessi (spargimento su suolo agricolo come tal quale, depurazione, evaporazione), sempre nel rispetto della normativa vigente.

Lo spargimento su suolo agricolo dovrà avvenire nei modi e quantità previsti dalle leggi vigenti in materia e dal presente regolamento.

## **ART. 17 – Lotta alle malattie infettive negli allevamenti**

I titolari di allevamento colpiti, o sospettati di esserlo, da malattie infettive o diffuse, sono obbligati a denunciare all' Autorità competente la presenza di tali malattie.

Nel caso di malattia, infettiva o diffusiva, il proprietario, il proprietario in attesa dell' intervento dell' Autorità Sanitaria, dovrà provvedere all' isolamento degli animali colpiti o sospettati di esserlo.

Lo smaltimento degli animali morti per malattie infettive, dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario della A.S.L..

L' interrimento è vietato, se non previa autorizzazione della Autorità Sanitaria.

## **ART. 18 – Detenzione di animali**

A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario;

E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie;

E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e, quindi, di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici, ingiustificati per l' impiego o la specie o l' età;

È fatto divieto di abbandonare animali sul terreno del comune;

È fatto divieto di mettere in atto catture di animali randagie/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori del comune, dalle ASL



competenti e dagli appartenenti ad associazioni zoofile (specificatamente autorizzati) nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti;

È fatto divieto di detenere animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche: spazi o locali angusti, scarsa aereazione, scarsa o eccessiva luce, scarso riparo dalle intemperie, scarsa o eccessiva temperatura, possibilità di deambulazione adeguata valutata specie e dimensioni dell' animale, nonché privi dell' acqua o del cibo necessari;

Le voliere per uccelli, salvo temporanee esigenze sanitarie, devono avere le seguenti dimensioni minime: fino a tre animali adulti la dimensione maggiore della gabbia deve essere cinque volte superiore alla misura dell' apertura alare dell' esemplare più grande. Le altre due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima; se vengono tenuti più di tre animali, le misure minime vengono in rapporto aumentate;

È vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie; il ricambio di acqua deve essere garantito quotidianamente, qualora manchi un idoneo impianto a circuito filtrante; la lunghezza minima del contenitore deve essere cinque volte superiore alla lunghezza del corpo dell' animale più grande, le restanti due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima. Oltre i tre animali le dimensioni minime sono aumentate in proporzione. In ogni caso il volume dell' acqua deve essere in relazione alla dimensione dei pesci contenuti. È vietata la detenzione di pesci o altri animali acquatici in contenitori sferici.

I cavalli adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano, adeguatamente foraggiati ed abbeverati e, se ricoverati in poste, le stesse devono permettere agli animali di sdraiarsi;

Il possesso di un animale deve essere preceduto dal rispetto delle caratteristiche ed esigenze della specie a cui appartiene; l' animale deve essere sempre tenuto a cura del proprietario o di chi ne abbia la temporanea custodia o possesso in buone condizioni igienico sanitarie e deve essere immediatamente curato da un veterinario se ammalato o ferito;

È proibita la spennatura e spellatura di animali vivi;

In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari di cani di dotarli di microchip;

Fermo restando le disposizioni vigenti del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono essere condotti, salvo che nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media, muniti di museruola. Il guinzaglio deve essere di lunghezza idonea a consentire il controllo dell' animale in qualunque condizione;

La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio riparato e protetto dai raggi del sole e dalle intemperie, con cuccia

adeguata alla normativa statale e regionale vigente, di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia;

In caso di situazioni e circostanze eccezionale, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

## **CAPO VII**

### **ATTIVITA' APISTICA**

#### **ART. 19 – Norme di sicurezza**

Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque dai confini di proprietà pubbliche o private. L' apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l' apiario e i luoghi indicati esistono dislivello di almeno due metri, o se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un' altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi intervenuti fra le parti interessate.

Il rispetto delle distanze si applica:

- a) A partire dall' entrata in vigore del regolamento per gli apiari di nuovo impianto e dal momento del loro insediamento per gli apiari nomadi;
- b) Entro un anno dall' entrata in vigore del regolamento per gli apiari stanziali.

#### **ART. 20 Censimento del patrimonio apistico regionale**

Tutti gli apicoltori, singolarmente o tramite le loro associazioni ed organizzazioni, devono, dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno, denunciare al settore regionale territoriale dell' agricoltura in cui si trova l' apiario il numero degli alveari. La denuncia deve specificare l' ubicazione

dell' apiaro e se lo stesso viene condotto in forma stanziale e per fini economici o amatoriali.

La mancata denuncia comporta, oltre alla specifica sanzione amministrativa di cui all' art. 29, comma 11 lettera b), l' esclusione dai benefici previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali.

Entro il 31 gennaio di ogni anno i settori-regionali territoriali dell' agricoltura inviano l' elenco degli apicoltori ed il numero dei relativi alveari posseduti ai servizi veterinari delle ASL e degli Assessorati regionali all' agricoltura ed alla sanità, i quali provvederanno ad eseguire le elaborazioni che riterranno opportune ed a mettere i relativi dati a disposizione di enti, organizzazioni ed associazioni interessate.

Tutti gli apiari esistenti sul territorio regionale, nomadi o stanziali, devono essere identificabili tramite l' apposizione di un numero di codice rilasciato, entro trenta giorni dalla denuncia dell' apicoltore, dal settore regionale territoriale dell' agricoltura competente per territorio.

## **ART. 21 – Denuncia malattie**

Chiunque possiede o detiene alveari deve comunicare al Servizio veterinario dell' ASL competente per territorio ogni caso di malattia diffusiva delle api soggetta a denuncia obbligatoria.

## **ART. 22 – Tutela delle api da sostanze tossiche**

Al fine di salvaguardare l' azine pronuba delle api, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree durante il periodo di fioritura dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi.

I trattamenti sono altresì vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extrafiorali o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all' asportazione totale delle loro masse, o se si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da attirare più le api.

I trattamenti specifici contro le malattie crittogamiche di colture erbacee, nonché contro le ticchiolature delle pomacee e le moniliosi delle drupacee possono venire effettuati con prodotti selettivi, anche durante le fioriture, solamente nei casi di necessità accertati dalla struttura regionale competente.

#### ART. 23 –adempimenti per i nomadisti piemontesi

L' apicoltore piemontese che esercita il nomadismo può posizionare i propri alveari in qualsiasi località del territorio regionale. Entro dieci giorni dall' avvenuto posizionamento, deve darne comunicazione al servizio veterinario dell' ASL competente per territorio, utilizzando la dichiarazione di provenienza su modello predisposto dall' assessorato regionale alla sanità.

Le controversie tra apicoltori in ordine al posizionamento degli alveari sono presentate all' assessorato all' agricoltura, il quale decide in merito.

#### ART. 24 – Identificazione degli apicoltori nomadi provenienti da altre Regioni

Gli apicoltori provenienti da altre Regioni che esercitano il nomadismo in Piemonte devono rendere identificabili i loro apiari mediante l' apposizione di un numero di codice, rilasciato da uno dei settori regionali territoriali dell' agricoltura.

Gli stessi nomadisti sono tenuti, altresì, a:

- a) Comunicare, al momento dell' arrivo, al servizio veterinario dell' ASL competente per territorio l' ubicazione della postazione e la consistenza dell' apiario allegando il certificato sanitario dell' ASL di provenienza rilasciato in data non anteriore a trenta giorni;
- b) Rispettare tutte le normative vigenti sul territorio regionale.

## **CAPO VIII**

### **ESERCIZIO DEL PASCOLO, CACCIA E PESCA**

#### **ART. 25 – Pascolo degli animali**

Fatte salvo le disposizioni in materia di profilassi, igiene, polizia veterinaria, la circolazione ed il pascolo degli animali sono disciplinate dal presente articolo.

Il pascolo delle greggi e degli armenti di qualsiasi specie può essere esercitato esclusivamente nei terreni per i quali il proprietario degli animali disponga di adeguato titolo d'uso e a condizione che le proprietà contermini siano garantite dallo sconfinamento degli animali per mezzo di idonee chiudende.

I proprietari e i possessori dei fondi terrieri, che intendono acconsentire al pascolo, devono fornire l'autorizzazione in forma scritta con puntuale indicazione dei riferimenti catastali.

Ogni spostamento di greggi ed armenti entro i confini del territorio comunale dovrà essere preventivamente comunicato al Comune dal proprietario degli animali con almeno 15 giorni di anticipo.

Tale comunicazione dovrà essere corredata da:

- a) Indicazione del numero di capi costituenti greggi ed armenti, tenendo conto che essi dovranno disporre di adeguate superfici a pascolo;
- b) Autorizzazione scritta al pascolo fornita dai proprietari o possessori dei fondi terrieri;
- c) Polizza assicurativa a copertura dei danni che greggi ed armenti possono arrecare;
- d) Versamento presso la tesoreria del Comune di deposito cauzionale di € 3.000.

La circolazione di greggi ed armenti all'interno del territorio comunale deve svolgersi esclusivamente su strade pubbliche o vicinali .

Il mero passaggio su fondi privati, deve essere espressamente e preventivamente autorizzato in forma scritta dai proprietari o possessori dei fondi.

La circolazione di greggi ed armenti è vietata nei centri urbani in presenza di percorsi alternativi.

Dovranno essere inoltre osservate le seguenti condizioni:

- Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo

dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione;

- Nelle ore notturne o comunque con scarsa visibilità, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore;
- Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudine di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di trenta e da non meno di due per un numero superiore;
- I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno metà della carreggiata. Sono altresì tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione;

Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore. In ogni caso debbono evitare le strade statali e provinciali per percorrenze superiori a 400 metri. Nel percorrere vie comunali e vicinali, il gregge non può occupare più di mezza carreggiata; i custodi dovranno essere presenti sia in testa che a fine gregge per segnalarne la presenza ed il potenziale pericolo a terzi ed accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza;

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

## ART. 26 – Animali liberi

Il sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

## ART. 27 – Esercizio di caccia e pesca

L' esercizio di caccia e pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale, è disciplinato dalle Leggi Statali e Regionali vigenti.



## **CAPO VIII**

### **RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA**

**ART. 28 – Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano**

#### **a) Colture agrarie, allevamenti e aree verdi**

I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti che ritengono più utili purché non provochino danni o molestie a persone e cose altrui.

I terreni incolti devono essere sfalciati, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di eliminare ogni situazione di degrado ambientale, la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti, evitando in ogni caso la diffusione di semi infestanti o rischio di incendio.

E' fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque, in disponibilità spazi verdi all'interno del centro abitato di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell' erba, la pulizia, la potatura delle siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l' igiene pubblica e deturpare l' ambiente. Le siepi non potranno superare l' altezza di 200 cm e dovranno rientrare sempre nell' area di proprietà, le stesse in prossimità di curve stradali pericolose dovranno essere ridotte all' altezza di 100 cm in modo da non precludere la visibilità veicolare.

Nel caso di inadempienza si provvederà ad emettere apposita ordinanza obbligando i proprietari ad effettuare le opere di manutenzione dell' area come previsto dal presente Regolamento.

#### **b) Bruciatura di stoppie, erbe e simili**

In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi, salvo negli appositi focolari esterni, eventualmente realizzati dall'Amministrazione Comunale ed adeguatamente segnalati.

Il Sindaco può autorizzare l'accensione:

- In caso di necessità assoluta e per comprovate esigenze agricole;
- Per fini agronomici di bonifica e di disinfezione;
- Per lo smaltimento dei residui colturali, della potatura e del taglio delle siepi.

In tali casi devono essere adottate tutte le cure necessarie per prevenire incendi e danni alla proprietà altrui, deve essere garantita l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che il fuoco non sia spento.



Deve essere limitata al massimo grado possibile l'emissione di fumi; al fine di limitare molestie nel periodo dal 15 aprile al 15 ottobre non è consentita l'accensione di fuochi prima delle ore nove e dopo le ore diciassette.

È fatto divieto assoluto e senza deroghe di accensione di fuochi in presenza di vento o in casi di eccessiva siccità.

E' vietata la bruciatura di stoppie.

#### c) Trattamenti con prodotti chimici

L' esecuzione di trattamenti con antiparassitari, diserbanti, fitofarmaci e presidi sanitari in genere, nelle colture, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale qualificato, munito di patentino se richiesto e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, animali o cose altrui.

Si dovrà pertanto:

- Operare in assenza di vento in modo da evitare che il principio attivo sia trasportato dal vento oltre i confini di proprietà;
- Lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze;
- Non abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o che possono creare danni all' ambiente in genere;
- Non lavare direttamente in acque correnti i contenitori ed i macchinari utilizzati per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali;
- Non bruciare i contenitori vuoti dei presidi sanitari;
- Evitare perdite di liquidi contenenti presidi sanitari dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere.

#### d) Trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei

L' impiego di mezzi aerei per i trattamenti antiparassitari deve essere autorizzato caso per caso ed in base a specifiche esigenze, su istruzione tecnica del servizio di igiene pubblica dell' ASL competente.

I trattamenti dovranno essere puntualmente eseguiti secondo le modalità e prescrizioni impartite annualmente con deliberazione della Giunta Regionale.

Gli operatori dovranno provvedere all' invio al Comune di congruo numero di manifesti indicanti il periodo in cui sono previsti gli interventi aerei, le zone sorvolate ed il tipo di fitofarmaci impiegati. Le stesse indicazioni con la data esatta di ogni intervento devono essere riportate anche su manifesti che a cura degli operatori devono essere affissi in numero adeguato nelle zone di interessate al trattamento con mezzi aerei.

Dovranno inoltre provvedere a segnalare a terra con mezzi idonei (contrassegno di confine e di zone di rispetto) in modo che il pilota possa fruire di mezzi che gli consentano di regolare la sua condotta di volo nel modo migliore al fine di contenere la deriva.

Nell' interno dell' area da trattare le zone sensibili (abitazioni, sorgenti e zone di rispetto così come definite dal D.P.R. 236/88, corsi d' acqua, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, ecc.) devono essere tenute ad almeno 80 metri dalla linea di volo prevista ed il sorvolo è ammesso senza trattamento e nel rispetto di una quota non inferiore a 60 metri. Il Servizio di Igiene Pubblica può stabilire deroghe a quanto sopra, con valutazioni caso per caso.

Al servizio di Igiene Pubblica, congiuntamente al Servizio Veterinario per tutte le parti di rispettiva competenza, spetta il controllo e la vigilanza, perché vengano adottate tutte le precauzioni a protezione della popolazione, degli addetti ai trattamenti, degli animali di aziende dei beni pubblici e privati, dei corsi d' acqua e dell' ambiente in generale, durante i trattamenti.

#### e) Uso di esche avvelenate

La lotta ad animali nocivi con l' uso di esche avvelenate è vietata, tranne che nei luoghi recintati in modo tale da non consentire l' accesso a persone ed animali e in casi di eccezionale emergenza igienica e sanitaria riconosciuta con provvedimento del Sindaco.

#### f) Arature, fresature e lavorazioni in genere

I proprietari ed i coltivatori frontisti su strade pubbliche o private hanno l'obbligo, durante le operazioni di arature, fresatura e di altre attività di coltivazioni, di conservare una fascia di rispetto, adeguatamente inerbita, non coltivata verso la strada, ripe e fossi. Questa fascia deve avere una larghezza non inferiore al metro misurata dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale.

Qualora non esista un fosso stradale l'aratura dovrà essere parallela ad essa fatta in modo che il solco più prossimo alla strada rimanga aperto fatti salvi gli obblighi di cui al comma precedente e di provvedere alla manutenzione della stessa. Qualora il fosso stradale non di uso pubblico per qualunque ragione, anche per eventi naturali sia colmo, il conduttore-coltivatore frontista ha l'obbligo di ripristinarlo immediatamente. Qualora ciò non avvenga il Comune ha facoltà di eseguire l' opera con propri mezzi addebitandone i costi al proprietario frontista dopo avergli notificato preavviso o diffida ad eseguire l'intervento.

Le arature di vicinanza di strade ad uso pubblico od interpodereale devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane. Chiunque imbratti la sede stradale dovrà provvedere alla successiva pulizia.

Tutte le operazioni di messa a coltura dovranno essere condotte secondo le norme della buona pratica agricola e della condizionalità e comunque in modo da limitare al massimo dilavamento, ruscellamenti ed erosioni del terreno.

I proprietari ed i conduttori di fondi situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni idrogeologici devono intervenire limitando gli effetti di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione, di scelta di opportune scelte colturali, nonché attraverso opere di ripristino, di rimboschimento e di scolo delle acque.

#### g) Emissioni di odori molesti

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l' emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

#### h) Spargimento di liquami e fanghi di depurazione su suolo agricolo

Gli imprenditori agricoli che effettuano concimazioni organiche con liquami e fanghi di depurazione dovranno attenersi alle normative vigenti in materia.

Sulle modalità di spargimento si stabilisce quanto segue:

1. Gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo dovranno essere muniti di regolare Piano di smaltimenti dei liquami zootecnici da presentare alla Amministrazione Provinciale;
2. È fatto divieto di spargimento nei terreni allagati o gelati;
3. La distribuzione deve essere fatta con mezzi adeguati ad impedire la diffusione di odori molesti e con immediato interrimento;
4. Non è richiesto l'interrimento in caso di distribuzione autunnale e invernale di letame e di altri ammendanti su prati stabili o su superfici inerbite di frutteti e vigneti.

#### i) Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d' acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

#### j) Strade

E' vietato fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali e di uso pubblico che pregiudichino il libero transito o che alterino dimensioni, forma e l'uso delle stesse.

Coloro che, transitando su strade comunali o di uso pubblico in terra battuta, ghiaia o asfaltate, ne provochino il danneggiamento sono tenuti a ristabilirne l'ottimale funzionamento a proprie spese.

E' vietato il transito e la manovra su strade asfaltate di mezzi cingolati di qualsiasi tipo e classificazione sprovvisti di apposite protezioni.

E' vietato imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica.

E' vietato gettare lungo i cigli delle strade o nei fossi materiali di scarto di qualsiasi tipo o carogne di animali.

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti devono consentire, con opere adatte, il normale deflusso delle acque meteoriche.

#### k) Sentieri

La definizione e la realizzazione di sentieri per la percorrenza da parte di turisti in forma organizzata o singola deve essere autorizzata dal Sindaco.

Il passaggio di tali sentieri nei fondi pubblici e privati deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal proprietario o dal conduttore del fondo.

Tale passaggio non costituirà mai servitù di passaggio o diritto ad usucapione.

#### l) Condotta delle acque

Nel rispetto degli art. 32 e 33 del D.L.vo 285/1992, in ogni coltivazione devono essere messe in opera adeguate cure agronomiche, consistenti in fossi, interruzioni, inerbimenti, opere di sistemazione in genere, al fine di evitare il ruscellamento delle acque meteoriche e rallentare la loro velocità di deflusso, impedendo il riversamento di fanghi e detriti nei fossi e sedimi stradali. In carenza di tali cure preventive la pulizia dei fossi e dei sedimi stradali sarà a carico dei confinanti.

## **CAPO IX**

### **TUTELA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO AGRARIO**

## ART. 29 – Tutela del paesaggio

Tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario devono essere salvaguardati e valorizzati, in particolare:

- Filari alberati e vegetazione riparia: vanno conservati e ripristinati, ove possibile, i filari alberati che delimitano la viabilità e che marciano l'orditura dei campi e delle scarpate riparie. Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate, nonché la sostituzione degli esemplari abbattuti o vetusti.
- Corsi d'acqua: nei tratti dei corsi d'acqua sono vietati in generale gli interventi che possono compromettere le caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche degli stessi.
- Viabilità rurale: sentieri, strade campestri e capezzagne costituiscono una maglia pressoché integra di accesso al territorio; ne è prescritta la conservazione con divieto di chiusure e di pavimentazione con materiali impermeabili.

La violazione del presente articolo comporta, oltre alla sanzione amministrativa prevista, il ripristino dello stato del luogo.

## ART. 30 – Tutela della flora

È severamente vietato strappare, scavare o asportare le piante protette con le radici, i rizomi, i bulbi o con i tuberi. È vietata inoltre la raccolta di muschi e licheni, fatte salve le eccezioni previste dalle leggi vigenti.

È vietato abbattere e tagliare, se non per tagli fito-sanitari, gli alberi aventi valore storico-paesaggistico inseriti in apposito elenco comunale da predisporre entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente aggiornato ogni anno, nonché di tutte le essenze autoctone ad alto fusto la cui circonferenza misurata a petto d'uomo sia superiore a centimetri duecento. Per tutte le operazioni di taglio e di potatura è necessario procedere alla richiesta di apposita autorizzazione all'intervento all'Amministrazione Comunale.

## ART. 31 – Rinvenimenti

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi statali e regionali in materia di cave, è vietato asportare materiali lapidei allo stato naturale ovvero lavorati, come pure di fossili sia liberi sia in ganga.

## ART. 32 – Dei prodotti del pascolo e del bosco

Si intendono per prodotti del pascolo e del bosco, tutti i prodotti non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale, tra essi:

- i funghi di qualsiasi specie e varietà
- i fiori di qualsiasi specie e varietà
- i muschi e i licheni
- i suffrutici di sottobosco (fragole, more, lamponi)
- le chioccioline e le rane

È vietato raccogliere i prodotti del bosco o del pascolo qualora il proprietario del fondo ne indichi espressamente il divieto attraverso l'apposizione di idonea tabellazione secondo l'indicazione dei tipi.

La raccolta delle specie indicate avviene nei modi e nei tempi previsti dalle leggi in materia.

## ART. 33 – Del campeggio

La pratica del campeggio, esercitata con qualunque mezzo e in qualsiasi forma, è vietata su tutto il territorio comunale, salvo che nelle aree all'uopo destinate ed autorizzate a norma delle leggi vigenti in materia.

Il Comune può derogare il divieto di campeggio per i casi previsti dalla normativa vigente ed a seguito di autorizzazione scritta rilasciata dall'Amministrazione Comunale stessa.



## ART. 34 – Della circolazione dei veicoli motorizzati

Ai mezzi a motore di qualsiasi tipo è vietato entrare, inoltrarsi e sostare nei boschi, sui prati, sui pascoli o sugli incolti. Il Sindaco, attraverso apposita ordinanza, individua la viabilità soggetta a tale divieto, il quale viene reso noto attraverso l'apposizione di idonea segnaletica interdittiva.

Nelle suddette ipotesi non rientrano:

- i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali;
- i mezzi di vigilanza, antincendio e della Protezione Civile;
- i mezzi di assistenza sanitaria e veterinaria;
- i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari degli immobili situati sul territorio servito dalla strada, limitatamente al tratto più breve per raggiungere gli stessi;
- i mezzi di chi deve transitare per motivi professionali.

Possono essere concessi da parte dell'Amministrazione Comunale permessi di transito temporanei, a favore degli aventi diritto e su richiesta motivata da parte degli stessi.

## CAPO X NORME FINALI

### ART. 35 – Disposizioni in materia di sanzioni

La violazione alle disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'organo comunale competente.

L'accertamento della trasgressione al presente regolamento è di competenza della polizia municipale con l'apporto, per ambiti di competenza, dell'A.R.P.A., della A.S.L., delle Società fornitrici di Servizi, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco, nonché dalle forze di polizia dello Stato.

e degli agenti di polizia giudiziaria, nonché di altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale.



Alla contestazione della violazione delle disposizioni del regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono state subordinate o dalle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva o solidale.

Le procedure per le applicazioni delle sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, da applicare in caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento sono stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, fatto salvo quanto già disposto, oltre alle violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative, comprese tra un minimo di 25,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro, anche le violazioni alle disposizioni delle Ordinanze previste da esso. Le violazioni per le quali non è disposta sanzione sono soggette al pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

Qualora l'ordinanza sindacale o dirigenziale non preveda sanzioni amministrative pecuniarie, o non sia applicabile l'art. 650 del codice penale, a chiunque violi le disposizioni della stessa si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

## ART. 36 – Diffusione del regolamento

Una copia del regolamento sarà inviata:

ai componenti della Commissione Comunale consultiva per l'agricoltura;

agli Imprenditori Agricoli che svolgono attività agri-silvo-pastorale nel territorio del Comune.

Il regolamento sarà pubblicato sul Sito internet del Comune nella Sezione Regolamenti.

## ART. 37 – Abrogazioni

Con l'approvazione del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei vari regolamenti comunali che siano in contrasto e comunque incompatibili con la presente disciplina.

## ART. 39 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività conseguita, a termini di legge, dalla relativa deliberazione di approvazione.

## ALLEGATO A – DISTANZE DI PIANTAGIONE

- a) Alberi di alto fusto a scopo forestale od ornamentale, siti in adiacenza a terreni coltivati e classificati come tali, metri 12 dal confine della proprietà; in caso di filare unico la distanza minima tra una pianta e l'altra è di metri 4;
- b) Alberi non di alto fusto quali quelli da frutta, compreso il nocciolo, in prossimità a terreni coltivati, metri 3 dal confine di proprietà;
- c) Alberi da frutta a spalliera, metri 2,50 dal confine; viti, metri 1,50 lungo il filare, metri 2,50 sulla testata del filare;
- d) Vivai di piante di varia specie, metri 3 dal confine di proprietà; le talee o le piantine dovranno essere rimosse non oltre i tre anni dalla messa a dimora;
- e) Sono ammesse deroghe alle distanze di cui alle lettere precedenti a condizione che le parti sottoscrivano un accordo.